

TRE METRI QUADRI: LO SPAZIO DELLA DIGNITÀ?

Il valore del criterio spaziale nelle decisioni riguardanti la violazione dell'art. 3
CEDU

ALBERTO CARRASSA*

Il presente lavoro intende analizzare l'importanza del criterio spaziale nella valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, nella prima parte dell'elaborato si procederà ad una premessa riguardante le condizioni che hanno portato all'introduzione dell'art. 35-ter o.p., disciplinante il rimedio compensativo attivabile dal detenuto in caso di violazione dell'art. 3 CEDU. Successivamente, si verificherà come il criterio spaziale, riconosciuto nel limite minimo di 3 mq per ogni detenuto, abbia assunto valore dirimente nella valutazione riguardante la violazione dell'art. 3 CEDU, fino alla innovativa sentenza Muršić c. Croazia del 2016. Il contributo analizzerà, infine, come la giurisprudenza nazionale ha applicato i criteri provenienti da Strasburgo. Dopo un primo periodo di titubanza nell'abbracciare una valutazione pienamente multifattoriale, infatti, si assiste, con l'ordinanza n. 3831/2023 del Magistrato di Sorveglianza di Firenze, a un nuovo concreto passo in avanti.

The following paper aims to analyze the significance of the spatial standard in assessing the violation of Article 3 of the ECHR. The first part of the paper will provide a premise regarding the conditions that led to the introduction of Article 35-ter o.p., which regulates the compensatory remedy available in case of violation of Article 3 of the ECHR. Subsequently, the paper will examine how the spatial standard, recognized in the minimum limit of 3 square meters per prisoner, has become decisive in the assessment of the violation of Article 3 of the ECHR, up to the 2016 case of Muršić v. Croatia. Finally, the paper will analyze how the national courts have applied the criteria emanating from Strasbourg. After an initial period of hesitation in embracing a fully multifactorial evaluation, the new ordinance no. 3831/2023 of the Surveillance Magistrate of Florence represents a new concrete step forward.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. – 3. L'applicazione dei principi della Corte EDU nella giurisprudenza nazionale. – 4. Una valutazione davvero multifattoriale?

* Dottore in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN 2974 - 5640 © 2024 A. Carrassa. This is an open access article, double blind peer reviewed, published by Firenze University press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:

<https://riviste.fupress.net/index.php/nuovagiuridica>

1. *Premessa.* – Nel gennaio del 2013 lo Stato italiano è stato condannato da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella nota sentenza *Torreggiani e altri c. Italia*¹, per violazione dell'art. 3² della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (da qui in avanti, CEDU o Convenzione). Nel fare questo, la Corte EDU ha utilizzato la procedura della c.d. sentenza pilota³, avendo rinvenuto nell'ordinamento italiano un problema di tipo sistemico e strutturale riguardante, principalmente, l'altissimo tasso di sovraffollamento carcerario⁴ caratterizzante il panorama penitenziario italiano. Con tale procedura, la Corte di Strasburgo ha attribuito allo Stato italiano un periodo di tempo entro il quale adeguarsi alle statuizioni della Corte.

Le indicazioni della Corte EDU, tra le altre cose, imponevano all'Italia di introdurre nell'ordinamento dei rimedi⁵, pienamente accessibili, efficaci e giurisdizionali, di tipo preventivo e compensativo per la tutela dei diritti dei detenuti. Lo Stato italiano ha risposto attraverso l'introduzione di due strumenti: il c.d. reclamo giurisdizionale, *ex art. 35-bis o.p.*⁶, e il c.d. rimedio compensativo, *ex art. 35-ter o.p.*

In particolare, quest'ultimo istituto, introdotto con d.l. 92/2014⁷, ripartisce tra il Magistrato di Sorveglianza e il giudice civile il potere di risarcire il detenuto quando il pregiudizio subito consista in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 CEDU.

Tralasciando le questioni meramente procedurali⁸, è di centrale importanza sottolineare come il rimedio introdotto dall'art. 35-ter o.p. trovi

¹ *Torreggiani e altri c. Italia*, nos. 43517/09 e 6 altri, 8 Gennaio 2013.

² Art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

³ Per un approfondimento sul tema della sentenza pilota, v. F.M. PALOMBINO, *La «procedura di sentenza-pilota» nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, I, pp. 91-110.

⁴ *Torreggiani e altri c. Italia*, cit. § 29: «alla data del 13 aprile 2012, le carceri italiane accoglievano 66.585 detenuti, ossia un tasso di sovraffollamento del 148%».

⁵ Prima dell'intervento della Corte, gli strumenti attivabili, in caso di asserita violazione dei diritti, erano principalmente due: a) il reclamo c.d. generico, *ex art. 35 o.p.*, che si risolveva in un procedimento non giurisdizionale e con una mera sollecitazione all'amministrazione penitenziaria; b) il reclamo *ex art. 14-ter o.p.*, tendenzialmente giurisdizionale, ma attivabile unicamente nelle materie di sorveglianza particolare, lavoro e provvedimenti disciplinari.

⁶ Legge 26 luglio 1975, n. 354, «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

⁷ Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile», in G.U. Serie Generale n. 147 del 27/06/2014, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 2014, n. 117, in G.U. Serie Generale n. 192 del 20/08/2014.

⁸ Si veda, *ex multis*, G. GIOSTRA, M. RUARO, sub *art. 35-ter ord. penit.*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Milano, 2019, pp. 483-513; A. DELLA BELLA, *Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 ottobre 2014, consultabile al link <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/3343-il-risarcimento-per-i-detenuti-vittime-di-sovrappollamento-prima-lettura-del-nuovo-rimedio-introdotto>, data ultima consultazione 21.6.2024.

applicazione, come indicato dal comma 1, quando il pregiudizio consiste «in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione [...], come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo». Ebbene, la formula adoperata dal legislatore è «assolutamente peculiare»⁹, in quanto fa esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte europea, dando «espreso riconoscimento al principio secondo cui il nostro ordinamento deve ritenersi vincolato dalle norme convenzionali, nell'interpretazione che di queste abbia fornito la Corte europea dei diritti dell'uomo»¹⁰.

Tale rinvio ha determinato non pochi dubbi interpretativi, soprattutto in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte ha caratteristiche precipuamente casistiche. Richiedere al giudice una «interpretazione della interpretazione»¹¹ inevitabilmente ha provocato difficoltà sia per la necessità di calare i principi indicati dalla Corte in situazioni diverse¹², sia per le possibili evoluzioni interpretative¹³. La scelta del legislatore di agganciare l'ambito di operatività del rimedio ad un parametro che appare «mobile e mutevole»¹⁴ ha lasciato perplessa parte della dottrina, che ha ritenuto che lo stesso legislatore fosse «chiaramente caduto in errore»¹⁵: si riteneva infatti che tale scelta si ponesse in contrasto con le esigenze di certezza che la norma di legge deve assicurare¹⁶. Tali dubbi della dottrina si sono rivelati corretti, in considerazione delle modificazioni che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha subito nel corso del tempo, influenzando le statuizioni dei giudici italiani, in particolare della Corte di Cassazione.

2. *La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.* – Fin dalla sentenza *Kudla c. Polonia*¹⁷ del 2000, la Corte di Strasburgo ha chiarito che l'art. 3 CEDU, nel momento in cui statuisce che «nessuno può essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti», impone agli Stati firmatari l'obbligo di assicurare che la persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto

⁹ F. GIANFILIPPI, *La fase decisionale*, in *La tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti*, a cura di F. Fiorentin, Torino, 2019, p. 483.

¹⁰ DELLA BELLA, *Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014*, cit., § 10.

¹¹ GIOSTRA, RUARO, sub art. 35-ter ord. penit., cit., p. 490.

¹² Si pensi, ad esempio, all'applicazione delle decisioni della Corte EDU in ordinamenti nazionali differenti da quello preso in considerazione nel caso concreto.

¹³ GIANFILIPPI, *La fase decisionale*, cit., p. 484.

¹⁴ GIOSTRA, RUARO, sub art. 35-ter ord. penit., cit., p. 490; S. ROMICE, *Brevi note a margine dell'introduzione dei rimedi risarcitori a favore dei detenuti e degli internati*, in www.federalismi.it, 24 ottobre 2014, pp. 6 e ss., consultabile al link https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=27708&content=Brevi%2Bnote%2Ba%2Bmargine%2Bdell'introduzione%2Bdei%2Brimedi%2Brisarcitori%2Bin%2Bfavore%2Bdei%2Bdetenuti%2Be%2Bdegli%2Binternati&content_author=Sergio%2BRomice, data ultima consultazione 21.6.2024.

¹⁵ A. CIAVOLA, *Ambito di operatività e natura dei rimedi compensativi per le violazioni dell'Art. 3 C.E.D.U.*, in *La tutela preventiva e compensativa*, a cura di F. Fiorentin, Torino, 2019, p. 414.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Kudla c. Polonia*, no. 30210/96, 26 Ottobre 2000.

della dignità umana. In tale pronuncia, i giudici alsaziani inaugurano il concetto di “soglia minima di gravità”, secondo il quale

«[...] the State must ensure that a person is detained in conditions which are compatible with respect for his human dignity, that the manner and method of the execution of the measure do not subject him to distress or hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention [...]»¹⁸.

Il principio per cui il mero fatto che le autorità competenti non avessero preso alcuna iniziativa per migliorare in maniera oggettiva le condizioni di detenzione del ricorrente, indicato dalla Corte EDU nella successiva sentenza *Peers c. Grecia*¹⁹, è stato in seguito ampliato con la pronuncia *Kalashnikov c. Russia*, laddove la Corte ha affermato che il sovraffollamento carcerario, con riferimento agli standard del CPT²⁰, può essere idoneo, di per sé, ad integrare gli estremi del trattamento inumano o degradante²¹.

Tuttavia, la questione riguardante il criterio spaziale è divenuta centrale solo a seguito della nota sentenza *Sulejmanovic c. Italia* del 2009²². Il caso originava dal ricorso presentato da un soggetto detenuto, il quale affermava di essere stato ristretto, nel carcere di Rebibbia, tra il 2002 ed il 2003, in una cella della superficie di 16,20 metri quadri, insieme ad altri detenuti, disponendo di una superficie media di 2,70 metri quadri. Inoltre, il ricorrente lamentava di rimanere chiuso in cella per ben diciotto ore e trenta minuti al giorno²³, in contrasto con le indicazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti²⁴.

La Corte, dopo aver ribadito che le modalità di esecuzione della detenzione non possono sottoporre l'interessato ad «un disagio o ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione»²⁵, indicava come la mancanza di spazio personale potesse integrare, di per sé, la violazione dell'art. 3 CEDU, sottolineando come, in quei casi, generalmente i detenuti disponessero di meno di 3 mq per persona²⁶. La Corte, inoltre, affermava come anche nel caso di spazio superiore ai 3 mq, ma inferiore ai 4 mq, era possibile giungere ad una violazione dell'art. 3, prendendo in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive, come «la possibilità di utilizzare privatamente i servizi

¹⁸ Ivi, § 94.

¹⁹ *Peers c. Grecia*, no. 28524/95, § 75, 19 aprile 2001. Per la Corte, la violazione della Convenzione viene integrata a prescindere dalla intenzionalità di umiliare il detenuto da parte dell'amministrazione penitenziaria.

²⁰ Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata a Strasburgo il 16 novembre 1987 e ratificata con Legge 2 gennaio 1989, n. 7, in G.U. n. 12 del 16 gennaio 1989, Suppl. Ordinario n. 2.

²¹ *Kalashnikov c. Russia*, no. 47097/99, 15 luglio 2002.

²² *Sulejmanovic c. Italia*, no. 22635/03, 16 luglio 2009.

²³ Ivi, § 12.

²⁴ Ivi, § 25.

²⁵ Ivi, § 39.

²⁶ Ivi, § 41.

igienici, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base»²⁷.

La Corte, spingendosi molto in avanti, introduceva qui un nuovo principio, partendo dall'analisi della propria giurisprudenza, stabilendo a chiare lettere che «uno spazio inferiore a 3 mq deve considerarsi, di per sé, talmente esiguo da costituire un'oggettiva violazione dei diritti umani»²⁸.

Ebbene, questo orientamento, mantenuto dalla Corte anche nella sentenza *Torreggiani*, non si è consolidato nel tempo, lasciando il passo ad un'altra interpretazione, adottata dai giudici alsaziani a partire dalla pronuncia *Ananyev c. Russia*²⁹. In tale arresto, la Corte di Strasburgo ha ritenuto la disponibilità di uno spazio personale inferiore ai 3 mq non più come elemento, di per sé, sufficiente a fondare una violazione dell'art. 3 CEDU, ma come una delle condizioni che devono essere valutate a tal merito. In particolare, la Corte in tale occasione ha elaborato quello che è stato poi definito il c.d. *Ananyev test*, stabilendo che, nel decidere se vi sia stata o meno una violazione dell'art. 3 con riferimento allo spazio personale, la Corte doveva tenere in considerazione tre elementi: *a)* ogni detenuto deve avere a disposizione un letto individuale; *b)* ogni detenuto deve avere a disposizione almeno tre metri quadri di superficie calpestabile; *c)* la superficie totale della cella deve permettere ai detenuti di muoversi liberamente tra i mobili presenti nella stessa.

L'assenza di anche solo uno di questi elementi avrebbe provocato, di per sé, una forte presunzione di violazione dell'Art. 3 della Convenzione.

L'evoluzione interpretativa introdotta nel caso *Ananyev c. Russia* è stata confermata nella decisiva pronuncia della *Grande Chambre* nel caso *Muršić c. Croazia*³⁰ del 2016. Nella sentenza, la Corte sottolinea come nel valutare le condizioni di detenzione sia necessario tenere conto degli «effetti cumulativi» delle condizioni e della «durata del periodo in cui una persona è detenuta in particolari condizioni»³¹. I giudici di Strasburgo ammettono di aver seguito, con riferimento al valore da attribuire al criterio spaziale, orientamenti non uniformi, riconoscendo la necessità di «armonizzare le divergenze». Nel fare questo, la Corte afferma che si fonderà sui principi generali della propria giurisprudenza sull'art. 3 CEDU, in particolare con riguardo al principio secondo il quale la valutazione del livello minimo di gravità è «essenzialmente relativa», dipendendo da «tutti i dati della causa».

Proprio alla luce di questo principio, che postula una valutazione complessiva delle condizioni detentive, il giudizio riguardante la violazione dell'articolo 3 non può «ridursi a un calcolo del numero di metri quadri assegnati al detenuto».

²⁷ Ivi, § 42.

²⁸ M. BORTOLATO, *Sovraffollamento carcerario e trattamenti inumani o degradanti (La CEDU condanna l'Italia per le condizioni dei detenuti)*, in *Questione giustizia*, 2009, 5, p. 113.

²⁹ *Ananyev e altri c. Russia*, nos. 43525/07 e 60800/08, 10 gennaio 2012.

³⁰ *Muršić c. Croazia* [GC], no. 7334/13, 20 ottobre 2016; traduzione dell'Associazione "L'Altro Diritto Onlus".

³¹ Ivi, §§ 101-102.

Tuttavia, il fattore spaziale mantiene una particolare importanza, conseguentemente la Corte ritiene che «il fatto che lo spazio personale di cui dispone un detenuto sia inferiore a 3 mq [...] faccia nascere una forte presunzione di violazione dell'articolo 3».

La presunzione viene ritenuta superabile dal Governo convenuto, che è chiamato a dimostrare «in modo convincente la presenza di fattori idonei a compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale»³².

Proprio su questi fattori si concentra successivamente la Corte, che, dopo un'analisi della propria giurisprudenza al riguardo, stabilisce tre condizioni che devono essere rispettate, cumulativamente, per compensare la mancanza di spazio personale: *a)* le riduzioni dello spazio personale in rapporto al minimo obbligatorio di 3 mq sono brevi, occasionali e minori; *b)* si accompagnano a una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e ad attività fuori cella adeguate; *c)* il ricorrente è recluso in un istituto che offre, in linea generale, delle condizioni di detenzione dignitose e non è sottoposto ad altri elementi ritenuti circostanze aggravanti delle cattive condizioni di detenzione³³.

Infine, la Corte “risolve” anche la questione riguardante i casi di detenuti con a disposizione uno spazio tra i 3 e i 4 mq. In queste situazioni, per integrare una violazione dell'art. 3, la mancanza di spazio deve essere accompagnata ad «altre cattive condizioni materiali di detenzione», in particolare la «mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale, la cattiva aerazione, una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, un'assenza di riservatezza nelle *toilette* o delle cattive condizioni sanitarie e igieniche».

Tali elementi restano rilevanti anche nell'ipotesi in cui il detenuto stesso abbia avuto a disposizione uno spazio superiore ai 4 mq³⁴.

È ben comprensibile l'impatto che tale pronuncia ha avuto sull'applicazione dell'art. 35-ter o.p. In dottrina, fin da subito, non si è potuto fare a meno di sottolineare come, a seguito della sentenza *Muršić*, sia venuto meno un parametro «certo ed oggettivo con cui misurare la violazione dell'art. 3 CEDU»³⁵. Tale condizione, per quanto tendenzialmente condivisibile facendo venire meno quella tanto criticata «giurisprudenza catastale»³⁶, provocava incertezza in quanto, essendo in presenza di una «ponderazione di fattori», vi sarebbe stato il rischio di decisioni «assai difformi» e il «formarsi di prassi interpretative locali marcatamente

³² Ivi, §§ 122-126.

³³ Ivi, §§ 129-138.

³⁴ Ivi, §§ 139-140.

³⁵ F. FIORENTIN, *Il vaso di Pandora scoperto: la violazione dell'art. 3 CEDU per (mal)trattamenti detentivi tra accertamento “multifattoriale” e giurisprudenza europea. Appunti a margine della sentenza Corte EDU, 12 marzo 2015, Muršić c. Croazia*, in *Archivio penale*, 2015, p. 5.

³⁶ S. CIUFFOLETTI, *Il giudice di civil law davanti alla fonte giurisprudenziale. Considerazioni inattuali sull'effettività del rimedio di cui all'art. 35 ter ord. penit. alla luce di due recenti ordinanze del Magistrato di Sorveglianza di Pisa*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, 12, p. 12. L'espressione è di Rosaria Piroso, utilizzata nella *Third Party Intervention* de L'Altro Diritto Onlus in *Muršić c. Croazia*, accessibile su <https://www.adir.unifi.it/odv/sportello/tpi/>, data ultima consultazione 21.6.2024.

divergenti»³⁷.

In definitiva, il rischio era quello di una «diminuzione in concreto del livello di tutela accordato a molte situazioni penitenziarie *borderline*» e di «gravi disparità di trattamento pur a fronte di situazioni assimilabili sotto il profilo del degrado e del sovraffollamento», a causa dell'ampia discrezionalità lasciata in capo ai giudici in merito alla valutazione di una molteplicità di elementi³⁸.

3. *L'applicazione dei principi della Corte EDU nella giurisprudenza nazionale.*

– I principi enunciati dalla Corte di Strasburgo sono stati, almeno in parte, accolti dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione c.d. *Sciuto*, n. 52819 del 2016³⁹.

Il ragionamento della Suprema Corte muove dalla consapevolezza che, considerata la formulazione dell'art. 35-ter o.p., la giurisprudenza di Strasburgo costituisce vero e proprio dato integrativo del precetto⁴⁰. Conseguentemente, la Corte si assesta su quello che ritiene essere l'orientamento prevalente della Corte EDU a seguito del caso *Muršić*, ossia che uno spazio personale inferiore ai 3 mq non comporta, di per sé, una violazione dell'art. 3 della Convenzione, ma una forte presunzione di trattamento inumano o degradante, eventualmente compensabile dalla brevità della permanenza in tale ambiente o dall'esistenza di una «complessiva concorrenza di aspetti positivi del trattamento individuale»⁴¹. L'impostazione adottata dalla Suprema Corte è stata, da ultimo, confermata dalle

³⁷ FIORENTIN, *Il vaso di Pandora scoperciato*, cit., p. 8.

³⁸ Ivi, pp. 9-10.

³⁹ Cass. pen., Sez. I, 9 settembre 2016, n. 52819, in *De Jure*. La Corte aveva assunto la decisione prima della pronuncia della *Grande Chambre* nel caso *Muršić*, ma le motivazioni sono state rese note solo nel dicembre successivo; conseguentemente la Cassazione ha tenuto conto dell'arresto della Corte EDU nelle stesse. L'importanza di tale pronuncia, per la verità, è data principalmente dall'opinione espressa dalla Suprema Corte con riferimento ai criteri di calcolo dello spazio detentivo e, in particolare, riguardo l'annosa questione riguardante il calcolo dell'ingombro rappresentato, all'interno della cella, dal letto a castello. Si esclude la trattazione della questione dal presente elaborato per motivi sistematici. Per un approfondimento, *ex multis*, v. GIANFILIPPI, *La fase decisionale*, cit.; CIUFFOLETTI, *Il giudice di civil law davanti alla fonte giurisprudenziale*, cit.; M. MARIOTTI, *Ancora sul sovraffollamento carcerario: nel calcolo della superficie della cella è compreso lo spazio del letto? La cassazione interpreta la giurisprudenza di Strasburgo in modo particolarmente favorevole ai detenuti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, 3, pp. 210 e ss.

⁴⁰ GIANFILIPPI, *La fase decisionale*, cit, p. 494.

⁴¹ Cass. pen., Sez. I, 9 settembre 2016, n. 52819, cit., § 3.2. A tal proposito, parte della dottrina fa notare come, a seguito dei parametri enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2015, la Cassazione avrebbe ben potuto ritenere prevalente il precedente orientamento che riteneva che uno spazio inferiore ai 3 mq rappresentasse, di per sé, una violazione dell'art. 3. A sostegno di questa ipotesi, oltre al gran numero di pronunce conformi della Corte EDU, tra cui la sentenza-pilota *Torreggiani*, vi sarebbe anche l'elevato numero di opinioni dissenzianti in calce alla sentenza *Muršić c. Croazia*. L'adeguarsi ai principi enunciati nella sentenza *Muršić* sarebbe, quindi, una vera e propria scelta della Corte, in quanto «soluzione non assolutamente obbligata». In questo senso, v. GIANFILIPPI, *La fase decisionale*, cit, pp. 494-495.

Sezioni Unite, con sentenza n. 6551 del 2020⁴². In particolare, in quest'ultima pronuncia la Corte si è soffermata sull'impatto dei c.d. fattori compensativi.

Nel dettaglio, la Corte ripercorre le indicazioni già fornite dalla giurisprudenza convenzionale nel caso *Muršić*. Particolare valore viene attribuito al fattore riguardante la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività. Fin da subito, infatti, la giurisprudenza nazionale non si è limitata a ritenere dirimente la possibilità di trascorrere ore all'aria aperta, ma richiedeva che l'interessato avesse avuto la possibilità di svolgere attività trattamentali all'esterno⁴³. A tal riguardo, per la verità, le Sezioni Unite hanno ribadito quanto già ampiamente inteso dalla giurisprudenza di merito, soprattutto con riferimento alla distinzione tra detenuti sottoposti al regime c.d. chiuso e al regime "semiaperto". In particolare, ai primi, per evitare una violazione dell'art. 3 CEDU, va assicurato uno spazio minimo di tre metri quadri⁴⁴, calcolato con i criteri indicati dalle stesse Sezioni Unite nella medesima pronuncia. Con riferimento ai secondi, invece, si ritiene che, in caso di spazio inferiore ai 3 mq, per escludere la violazione è necessario che ricorrano i fattori compensativi appena analizzati⁴⁵. In ogni caso, sarà, come indicato da Strasburgo, onere dell'Amministrazione penitenziaria dimostrare la sussistenza dei fattori compensativi⁴⁶.

Infine, per lo spazio detentivo compreso tra i 3 e i 4 mq, o anche per i casi di spazio superiore ai 4 mq, la Corte EDU, come visto, richiede comunque, al fine di escludere una violazione dell'art. 3 della Convenzione, che non ricorrano altri fattori negativi riguardanti le condizioni detentive, come, a titolo esemplificativo, una mancanza di accesso ai cortili di passeggio, la non adeguata presenza di aria e luce naturale, la cattiva areazione o il non adeguato riscaldamento della cella, le scarse condizioni igieniche e sanitarie, la mancanza di riservatezza nell'utilizzo dei servizi igienici. A queste indicazioni si rifanno anche le Sezioni Unite, che affermano il seguente principio di diritto:

«i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno

⁴² Cass., S. U., 24 settembre 2020, n. 6551. Per un commento, v. C. CATANEO, *Le Sezioni Unite si pronunciano sui criteri di calcolo dello 'spazio minimo disponibile' per ciascun detenuto e sul ruolo dei fattori compensativi nell'escludere la violazione dell'art. 3 CEDU*, in www.sistemapenale.it, 23 marzo 2021, accessibile su <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cataneo-nota-sezioni-unite-6551-2021-criteri-calcolo-spazio-mini-mo-disponibile-detenuto>, data ultima consultazione 21.6.2024.

⁴³ In tal senso, v. Cass. pen., Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23713; Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ord. 15 giugno 2017, *inedita*.

⁴⁴ Trattandosi, quindi, di una presunzione assoluta, sulla scia dell'orientamento espresso dalla Corte EDU nel caso *Sulejmanovic c. Italia*.

⁴⁵ Cass., S. U., 24 settembre 2020, n. 6551, cit., § 19.

⁴⁶ Ivi, § 20.

spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.»⁴⁷.

Insomma, in applicazione di quanto affermato dalla Corte EDU nel caso *Muršić*, alla Magistratura di Sorveglianza viene richiesto non più di applicare una giurisprudenza c.d. catastale, basata sul mero calcolo metrico dello spazio a disposizione dei detenuti, ma di approntare una valutazione multifattoriale, analizzando, concretamente, le specifiche condizioni complessive di detenzione a cui il soggetto è stato sottoposto.

Tuttavia, dall'analisi della giurisprudenza di merito, emerge come, nella prassi, la Magistratura di Sorveglianza abbia continuato ad applicare decisioni standardizzate e basate sul mero calcolo dello spazio minimo detentivo disponibile. Un esempio in tal senso proviene dall'analisi delle ordinanze emesse dalla Magistratura di Sorveglianza di Firenze tra il 2019 ed il 2021. Dai dati emerge come, seppur formalmente i giudici fiorentini abbiano accolto le indicazioni provenienti da Strasburgo e dalla Corte di Cassazione, nella prassi, soprattutto con riferimento alle ipotesi di spazio compreso tra i 3 e i 4 mq, concretamente non vi sia stato un effettivo allontanamento da una tendenza "catastale" di risoluzione dei reclami⁴⁸. Infatti, in tutti i casi in cui si è presentata tale circostanza, il reclamo è andato incontro a rigetto, anche in caso di spazio disponibile minimamente superiore ai 3 mq, spesso senza una vera considerazione delle altre condizioni di detenzione a cui il reclamante era sottoposto⁴⁹.

4. *Una valutazione davvero multifattoriale?* – La situazione sopra accennata è rimasta immutata fino a recentissimi sviluppi. Il riferimento è alla innovativa ordinanza n. 3831/2023 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze, che rappresenta un cambio di prospettiva radicale.

Il caso origina dal reclamo *ex art. 35-ter* o.p. presentato da un soggetto detenuto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano. Il soggetto lamentava di aver subito un trattamento inumano o degradante, a causa di uno spazio personale minimo compreso tra i 3 e i 4 mq, accompagnato dalla presenza di condizioni detentive ritenute gravemente inappropriate, durante l'intero periodo di permanenza nell'istituto, pari ad oltre otto anni.

A tale istanza, il Magistrato di Sorveglianza risponde con una lunga ed approfondita ordinanza. Innanzitutto, è da accogliere con estremo favore la scelta istruttoria che il giudice compie: non si limita ad accettare passivamente le indicazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria circa le dimensioni della

⁴⁷ Cass., S. U., 24 settembre 2020, n. 6551, cit., § 22.

⁴⁸ I dati a cui si fa cenno sono stati estrapolati, a seguito di un periodo di ricerca presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dal Sistema Integrato di Esecuzione Sorveglianza (S.I.E.S.).

⁴⁹ *Ex multis*, Magistrato di Sorveglianza di Firenze, ord. 18 aprile 2019, *inedita*.

cella e le generali condizioni dell'istituto, come spesso avvenuto in passato, ma procede, correttamente, a vagliare le risultanze di un sopralluogo effettuato dalla U.F.C. Igiene Pubblica e Nutrizione Firenze I e, soprattutto, a svolgere una visita nell'istituto. Dal sopralluogo emerge nettamente come le condizioni dell'istituto siano estremamente gravi, con profondissimi problemi igienico-sanitari⁵⁰.

La vera novità, tuttavia, è rappresentata dal valore che il giudice attribuisce al criterio spaziale. Infatti, gran parte della motivazione è votata all'analisi delle condizioni generali della struttura, analizzando tutti i fattori che possono provocare una detenzione inumana o degradante. Solo a seguito di tale approfondita analisi, il Magistrato di Sorveglianza chiarisce come lo spazio detentivo a disposizione di ciascun detenuto costituisca «un indice particolarmente pregnante del carattere degradante e inumano della detenzione», ma ribadisce anche come la violazione dell'art. 3 CEDU non può «essere ridotta ad un mero calcolo numerico», ma che invece deve «essere accertata sulla base di una valutazione onnicomprensiva che tenga conto delle concrete condizioni detentive sperimentate dall'istante». Teoricamente, quindi, nulla che non sia stato già affermato in precedenza. Tuttavia, questa volta il principio viene, effettivamente, applicato, non restando più lettera morta. Infatti, il giudice dapprima ricorda quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione, ossia che il mero fatto che la cella abbia dimensioni superiori ai 3 mq non esclude, di per sé, la violazione dell'art. 3 CEDU, «dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni detentive»⁵¹ e, successivamente, afferma come «anche il superamento dei 4 mq non esclude di per sé che si sia concretizzato un trattamento inumano e degradante quando siamo in presenza di fenomeni di carattere sanitario [...], ovvero in presenza di carenze strutturali [...]». Ed è proprio questa la condizione in cui si è ritrovato il reclamante, che aveva quasi sempre avuto uno spazio detentivo superiore ai 4 mq⁵².

Dando seguito a quanto descritto, il Magistrato di Sorveglianza ritiene che vi sia una forte presunzione di trattamento inumano e degradante basata non sul mero parametro spaziale, che è stato sostanzialmente rispettato, ma sulle generali condizioni dell'intera struttura penitenziaria, che risulta in condizioni critiche, data la scarsa condizione igienica e la «drammatica situazione strutturale», nonostante i vari interventi di ristrutturazione e disinfestazione susseguitisi nel tempo.

A questo punto, il Magistrato di Sorveglianza conclude la sua approfondita motivazione, ritenendo che nell'intero periodo di detenzione del soggetto nella Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, lo stesso «sia stato sottoposto ad una

⁵⁰ Si riporta, in particolare, la costante presenza di muffa, infiltrazioni di acqua e presenza di cimici. In generale, la struttura presenta un grande numero di celle inagibili e gravi danni materiali alle pareti, al soffitto e alle docce.

⁵¹ Cass. pen., Sez. I, 27 gennaio 2021, n. 16116.

⁵² Salvo che in alcuni limitati periodi di spazio compreso tra i 3 e i 4 mq. In ogni caso, lo spazio detentivo non è mai sceso sotto il limite dei 3 mq.

prova d'intensità che eccede l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione», a causa sia della mancanza di spazio, nei periodi in cui ha avuto a disposizione solo 3,03 mq pro-capite, sia a causa degli «ulteriori elementi negativi sopra evidenziati». La presenza di tali elementi di criticità «ha senza dubbio contribuito ad intensificare la sofferenza inevitabilmente legata alla condizione detentiva, rendendola tale da superare la soglia del trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 CEDU».

In definitiva, il Magistrato ritiene sussistente la violazione per l'intero periodo detentivo nell'istituto di Firenze Sollicciano, pari a 3129 giorni totali, concedendo una riduzione di pena pari a 312 giorni, oltre alla somma di euro 72 a titolo di ristoro pecuniario.

Finalmente si applica una valutazione davvero multifattoriale, abbandonando, anche radicalmente, il criterio spaziale: non può e non deve essere un mero calcolo matematico, basato sull'astrattezza, a stabilire se un soggetto sia stato sottoposto ad un trattamento inumano o degradante durante la propria detenzione. Non va valutata soltanto la situazione di sovraffollamento, che pure resta gravissima e addirittura in peggioramento⁵³, ma è fondamentale tenere in considerazione le complessive condizioni detentive, a partire dalle strutture, troppo spesso fatiscenti, e dalle possibilità trattamentali offerte ai detenuti, con particolare riferimento alle attività lavorative e culturali. L'ordinanza qui analizzata, in definitiva, è da accogliere con estremo favore e si auspica che tale pronuncia non resti un caso isolato, ma che venga abbracciata dall'intera Magistratura di Sorveglianza italiana, per garantire il pieno rispetto non solo dell'art. 3 CEDU, ma soprattutto del fondamentale art. 27 Cost., in considerazione del fatto che non vi può essere rieducazione laddove vi siano trattamenti che violano la dignità dei soggetti sottoposti ad esecuzione penale.

⁵³ Al 31 gennaio 2024, nelle carceri italiane erano presenti 60.637 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare pari a 51.347 posti. Per un raffronto, al 31 gennaio 2016 risultavano presenti 52.475 detenuti. I dati sono consultabili presso https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST459008, data ultima consultazione 21.6.2024.